



BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE
(Codice: PSI-A1-02-26-27)

Art. 1 - Oggetto

1. Al fine di garantire il corretto espletamento delle attività didattiche nell'ambito del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche per l'anno accademico 2026/2027, il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste intende conferire, secondo le disposizioni di cui al presente bando, incarichi per le seguenti attività didattiche:

DENOMINAZIONE	SSD ⁽¹⁾	CFU ⁽²⁾	ORE	ANNO	SEMESTRE	LINGUA VEICOLARE
LABORATORIO 3 – DIAGNOSI NEI CONTESTI CLINICI	NN	2	20	3	2	ITA

OBIETTIVO FORMATIVO: Il laboratorio si propone di fornire conoscenze e competenze di base relative al processo di valutazione e diagnosi psicologica nei contesti clinici, con particolare riferimento alla raccolta, organizzazione e integrazione delle informazioni provenienti dal colloquio, dall'osservazione e dagli strumenti di valutazione psicologica. Particolare attenzione sarà dedicata alla dimensione multidisciplinare e territoriale della presa in carico, valorizzando la rete degli interventi clinici e dei servizi sanitari e socio-sanitari, nonché la collaborazione tra psicologi, psichiatri, assistenti sociali e servizi territoriali.

DENOMINAZIONE	SSD ⁽¹⁾	CFU ⁽²⁾	ORE	ANNO	SEMESTRE	LINGUA VEICOLARE
PSICOLOGIA DELLE DIPENDENZE	PSIC-04/B	4	30	2	2	ITA

OBIETTIVO FORMATIVO: Acquisire conoscenze teoriche e applicative sui processi di sviluppo delle dipendenze patologiche, sui principali modelli interpretativi e sulle strategie di prevenzione e intervento, con particolare riferimento al gioco d'azzardo e ai contesti digitali

DENOMINAZIONE	SSD ⁽¹⁾	CFU ⁽²⁾	ORE	ANNO	SEMESTRE	LINGUA VEICOLARE
TPV – DEONTOLOGIA PROFESSIONALE	NN	1	25	2	2	ITA

OBIETTIVO FORMATIVO: Il TPV ha l'obiettivo di promuovere le conoscenze relative al Codice Deontologico che regola la professione di psicologo e le competenze relative alla sua applicazione in situazioni concrete di tipo professionale.

(1) SSD: settore scientifico disciplinare

(2) CFU: crediti formativi universitari

Art. 2. Requisiti soggettivi di partecipazione

1. Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso di laurea magistrale o laurea specialistica (o vecchio ordinamento) ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero in ambito disciplinare attinente all'incarico da svolgere ed in possesso di adeguati requisiti scientifico professionali desumibili dal curriculum vitae.

2. L'appartenenza ai ruoli universitari, il possesso, in ambiti disciplinari attinenti all'incarico, del titolo di dottore di ricerca, dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituiscono titolo preferenziale ai fini del conferimento dell'incarico.
3. Possono presentare domanda di partecipazione anche i/le professori/professoressa universitari/e in quiescenza, ai quali si applicano le disposizioni del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 758 in materia di divieto di cumulo.
4. Per le attività di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i soggetti iscritti all'Albo professionale degli Psicologi, sezione A, da almeno 3 anni.

Art. 3 – Compensi

1. A fronte delle prestazioni fornite dai soggetti incaricati per gli insegnamenti sono stabiliti, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2 per i/le professori/professoressa universitari/e in quiescenza, i seguenti compensi orari lordo percipiente:

- professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici universitari/e	euro 100,00;
- docenti non appartenenti ai ruoli universitari	euro 60,00.

A fronte delle prestazioni fornite dai soggetti incaricati per i laboratori e le attività di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) è stabilito, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2 per i/le professori/professoressa universitari in quiescenza, un compenso orario lordo percipiente pari a euro 50,00, indipendentemente dall'appartenenza o meno ai ruoli universitari. È previsto un incremento del 10% dei compensi sopraindicati per le ore di attività didattiche erogate in lingua veicolare diversa dall'italiano. Il predetto incremento non si applica alle attività afferenti ai settori scientifico disciplinari di area linguistica (etichettati ex L-LIN).
2. A fronte delle prestazioni fornite dai/dalle professori/professoressa universitari/e in quiescenza, non è corrisposto alcun compenso; i/le professori/professoressa universitari/e in quiescenza, esclusivamente se non residenti in Valle d'Aosta possono richiedere un rimborso delle spese a piè di lista per le ore di attività didattica svolta in presenza, secondo le disposizioni del Regolamento interno delle missioni di Ateneo pubblicato nel sito internet di Ateneo.
3. Non sono, in alcun caso, retribuite ore aggiuntive svolte dai soggetti incaricati, su propria iniziativa, in eccedenza a quanto previsto per ogni attività didattica.
4. Ad integrazione dei compensi di cui al precedente comma 1, è corrisposto, esclusivamente per le ore di attività didattica erogate in presenza, un ulteriore compenso stabilito secondo le modalità e i criteri di cui all'allegato A) al presente bando.
5. Non sono previsti rimborsi delle spese di trasferta sostenute dai soggetti incaricati per lo svolgimento delle attività di cui al presente bando, fatto salvo quanto indicato al precedente comma 2, né l'Università assume a proprio carico l'organizzazione delle trasferte (viaggi e sistemazioni alberghiere) dei/delle docenti.
6. Ai corrispettivi di cui ai precedenti commi 1 e 4 sono applicate le ritenute fiscali e previdenziali di legge.
7. Il pagamento del corrispettivo viene effettuato, di norma, in un'unica soluzione al termine della prestazione contrattuale e previa acquisizione del registro vistato dal Direttore di Dipartimento o dell'attestazione di cui al successivo articolo 5, commi 4 e 5.
8. L'Università applica una penale pari al 10% del compenso orario per il mancato rispetto di ciascun obbligo contrattuale da parte del soggetto incaricato e, in particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - la mancata disponibilità per le attività dedicate al ricevimento studenti ed al tutorato;
 - la mancata disponibilità a partecipare ad eventuali riunioni collegiali stabilite dal Dipartimento;
 - la mancata partecipazione agli appelli di esame e di laurea.

9. L'Università provvede alla copertura assicurativa per i rischi da infortuni e da responsabilità civile.

Art. 4 – Disposizioni relative alle attività didattiche

1. Le attività didattiche sono, di norma, erogate in presenza, con possibilità di trasmissione in streaming sincrono, mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, fino al 30% del monte orario totale di ciascuna attività. La trasmissione in streaming sincrono non è consentita unicamente per le attività di TPV. Le repliche di attività didattiche in orario preserale e serale per studenti non frequentanti sono erogate unicamente per via telematica, in sincrono, mediante la piattaforma Microsoft Teams. Per ulteriori dettagli in merito alla modalità di erogazione delle attività didattiche, si rinvia alle informazioni pubblicate nell'apposita sezione del sito di Ateneo ([didattica – Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche – orari lezioni](#)).
2. Le attività didattiche in presenza sono erogate presso le sedi dell'Università, nel Comune di Aosta.
3. Il soggetto incaricato assicura lo svolgimento di quanto contrattualmente previsto, con particolare riferimento alle ore di lezione, al ricevimento degli studenti, all'assistenza per le tesi di laurea, in numero non superiore a cinque per i corsi di laurea e a tre per i corsi di laurea magistrale, per ciascun anno accademico, alla partecipazione agli appelli di esame e di laurea, al tutorato, nonché ad ulteriori adempimenti puntualmente definiti dal Consiglio della Struttura. Le attività didattiche sono erogate tenuto conto della seguente calendarizzazione generale:

a) Calendario lezioni primo semestre:

1° marzo 2027 – 5 giugno 2027

con sospensione delle lezioni:

- dal 2 al 7 novembre 2026 per appelli d'esame dell'a.a. 2025/2026

- dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 per festività natalizie

c) Calendario sessioni esami di profitto:

- sessione invernale: 25 gennaio 2027 – 27 febbraio 2027

- sessione straordinaria aprile: 12 – 17 aprile 2027

- sessione estiva: 7 giugno 2027 – 24 luglio 2027

- sessione autunnale: 1° settembre 2027 – 22 settembre 2027

- sessione straordinaria novembre: 8 – 13 novembre 2027

Il soggetto incaricato per gli insegnamenti è tenuto a garantire almeno due appelli d'esame per ciascuna attività didattica nelle sessioni invernale ed estiva, almeno un appello nella sessione autunnale e almeno un appello in una delle due sessioni straordinarie.

4. Il calendario didattico, che definisce le date di svolgimento delle lezioni e degli esami, è approvato dal Consiglio di Dipartimento prima dell'inizio di ogni anno accademico. Secondo quanto stabilito dai competenti Organi di Ateneo le attività didattiche sono di norma erogate nell'ambito di quattro fasce orarie di cui:
 - due mattutine, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 13.30;
 - una pomeridiana, dal lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 18.00;
 - una preserale o serale, dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 19.30, prolungabile sino alle 20.30 per le attività erogate in modalità telematica, in sincrono.
5. Nell'ambito delle procedure di valutazione attuate dall'Università, in ottemperanza a specifiche disposizioni normative, tutte le attività didattiche sono sottoposte a valutazione in merito all'attività svolta, anche mediante questionari somministrati agli/alte studenti/studentesse.
6. I soggetti incaricati, oltre a rispettare la calendarizzazione di cui alle lettere a) e b), del precedente comma 3, sono tenuti a:
 - a. assicurare la disponibilità per le attività dedicate al ricevimento studenti, per non meno di due ore settimanali nell'arco del semestre di erogazione dell'attività;
 - b. assicurare la disponibilità a partecipare ad eventuali riunioni collegiali stabilite dal Dipartimento;

- c. assicurare il personale svolgimento delle ore di attività didattica, del ricevimento degli studenti, degli appelli di esame e di laurea, sino alla conclusione dell'incarico.
7. Per esigenze connesse al regolare svolgimento delle attività didattiche, la calendarizzazione delle attività didattiche, ove indicata all'art. 1, è da ritenersi vincolante.
8. Per comprovate motivazioni di natura didattica o organizzativa, il Consiglio di Dipartimento può eccezionalmente stabilire, in corso d'anno, la disattivazione o la parziale erogazione dell'attività didattica.
9. Il contratto conferito per l'attività didattica può eccezionalmente essere risolto in corso d'anno in caso di nuovo ingresso in ruolo o rientro in servizio di un/una docente e affidamento allo/a stesso/a della medesima attività da parte del Consiglio di Dipartimento.
10. Nei casi di cui ai precedenti commi 8 e 9, al/alla docente a contratto sono corrisposte unicamente le somme derivanti dalle ore effettuate attestate dal registro o dall'attestazione di cui al successivo articolo 5, commi 4 e 5.
11. Il/La docente di un'attività di TPV assume il ruolo di tutor e garantisce la supervisione individuale dell'attività didattica.
12. Il/La tutor di un'attività di TPV è tenuto/a a riportare nel Syllabus la griglia di valutazione (comprensiva degli indicatori di competenze e relativa scala qualitativa o quantitativa del grado di raggiungimento delle competenze) con cui procederà alla verifica dell'apprendimento ai fini della verbalizzazione dell'esito dell'attività didattica.

Art. 5 – Ulteriori obblighi dei soggetti incaricati

1. I soggetti incaricati possono proporre al Dipartimento la realizzazione di attività complementari alla didattica finalizzate al miglioramento della preparazione degli/delle studenti/studentesse.
2. I soggetti incaricati sono tenuti al rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari in vigore presso l'Ateneo, delle disposizioni di condotta, ove compatibili, con la qualifica ricoperta, contenute nel Codice etico e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ateneo, di ulteriori disposizioni appositamente deliberate dai competenti organi di Ateneo, nonché degli obblighi contrattuali assunti.
3. Il/La docente incaricato/a può richiedere modifiche agli orari di svolgimento dell'attività didattica solo per ragioni di salute o per altro legittimo impedimento. La ricollocazione delle ore dell'attività didattica è proposta dal soggetto incaricato, approvata dal Direttore di Dipartimento o altro/a docente di ruolo appositamente delegato/a e successivamente comunicata via mail all'ufficio competente della Direzione generale di Ateneo per le informazioni agli/alle studenti/studentesse. La dichiarata assenza per malattia deve essere giustificata da idoneo certificato medico. In ogni caso, non possono essere consentite anticipazioni delle date degli appelli d'esame in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo.
4. I soggetti incaricati devono compilare apposito registro delle lezioni, mediante l'utilizzo di strumenti informatici adottati dall'Ateneo. Al termine del periodo di svolgimento delle lezioni, il registro, che ha valore di autocertificazione, deve essere vistato dal Direttore di Dipartimento e trasmesso all'Ufficio Personale docente e collaboratore per la liquidazione del corrispettivo.
5. Nel caso di svolgimento di lezioni in compresenza con il/la docente titolare dell'attività didattica non è prevista la compilazione del registro da parte del soggetto incaricato. Il soggetto incaricato deve produrre apposita attestazione delle ore e delle attività svolte, vistata dal docente titolare dell'attività didattica. La predetta attestazione, che ha valore di autocertificazione, deve essere trasmessa in modalità telematica, a cura del soggetto incaricato, all'Ufficio Personale docente e collaboratore.
6. I/Le docenti incaricati/e di attività didattiche devono attenersi alle disposizioni relative allo svolgimento degli appelli d'esame, nonché alla registrazione dei voti/giudizi, stabilite dai competenti Organi di Ateneo e pubblicate nell'apposita sezione del sito di Ateneo ([Esami di profitto | Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste](#)).

7. I/Le docenti incaricati/e di attività didattiche che prevedono l'obbligo di frequenza sono responsabili della rilevazione delle presenze degli/delle studenti/studentesse frequentanti e, a conclusione delle attività didattiche, devono trasmettere l'elenco degli/delle studenti/studentesse in regola con l'assolvimento degli obblighi di frequenza via mail all'Ufficio Diritto allo studio e segreteria studenti. Nel caso di attività di TPV, il registro delle presenze dovrà essere compilato anche nella sezione finale relativa alla griglia di valutazione ai fini della verbalizzazione dell'esito dell'attività di TPV.
8. I/Le docenti incaricati/e di attività didattiche devono, altresì, compilare i questionari di valutazione relativi all'attività didattica svolta previsti dal Sistema di assicurazione della qualità di Ateneo
9. Il Consiglio di Dipartimento può disporre la revoca dell'incarico a fronte di accertate e reiterate inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali, quali:
 - a) assenze ingiustificate a lezioni, appelli e ricevimento studenti;
 - b) ritardi a lezioni, appelli, ricevimento studenti;
 - c) violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento e nel Codice etico di Ateneo.
10. Le contestazioni, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 9, sono formalmente comunicate per iscritto dal Direttore di Dipartimento al soggetto interessato il quale, entro dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione, deve trasmettere le proprie giustificazioni che sono rimesse al Consiglio di Dipartimento per le decisioni del caso.
11. In ogni caso, dal corrispettivo sono trattenute le somme derivanti dalle prestazioni non eseguite.
12. I soggetti che intendano recedere dall'incarico sono tenuti a darne formale comunicazione scritta al Direttore di Dipartimento con almeno 15 giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporta la trattenuta di un dodicesimo del corrispettivo contrattuale.
13. I soggetti incaricati sono tenuti alla pubblicazione del proprio curriculum, privo di dati sensibili, e della scheda dell'attività didattica (Syllabus) in apposita sezione del sito internet di Ateneo, prima dell'inizio delle lezioni.
14. L'Università assegna ad ogni docente incaricato/a una casella di posta elettronica personale. Il/La docente è tenuto/a a consultare periodicamente la predetta casella di posta elettronica che rappresenta un canale ufficiale di comunicazione di avvisi e di informazioni da parte dell'Ateneo.
15. I soggetti incaricati possono essere nominati nelle Commissioni degli esami di profitto e nelle Commissioni degli esami finali di laurea.
16. I soggetti incaricati sono tenuti ad attenersi alle istruzioni fornite dall'Università per le operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell'esecuzione della propria prestazione.
17. I soggetti incaricati devono prendere visione e attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza, contenute nel Piano delle emergenze dell'Università, pubblicato nel sito internet di Ateneo, con particolare riferimento alle misure di prevenzione e ai comportamenti da porre in essere in caso di emergenza.
18. I soggetti incaricati sono responsabili verso l'Università per i danni procurati ai locali, ai beni e ai terzi nell'esecuzione della propria prestazione.
19. I soggetti incaricati si impegnano a non diffondere notizie e informazioni riservate delle quali vengono a conoscenza a seguito dell'incarico svolto, salva espressa autorizzazione dell'Università.

Art. 6 - Presentazione della domanda - termine e modalità

1. Per partecipare alla selezione di cui all'articolo 1, i/le candidati/candidate devono compilare la domanda **esclusivamente per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina della piattaforma Pica: <https://pica.cineca.it/univda/psi-a1-02-26-27>
2. Al riguardo i/le candidati/candidate sono invitati/e a consultare le linee guida PICA, disponibili alla pagina: [Linee-Guida-Compilazione-Domanda-PICA](#).

3. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda deve essere completata **dalle ore 12.00 di lunedì 5 ottobre 2026 e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 21 ottobre 2026.**
4. All'applicazione informatica è possibile accedere tramite SPID o CIE, scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'ente Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste; in alternativa, l'applicazione richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. Il/La candidato/candidata deve inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
5. Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
6. L'Ateneo non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei/delle candidati/candidate oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
7. I/Le candidati/candidate devono presentare in allegato alla domanda la documentazione sottoindicata in formato PDF:
 - il programma dell'attività didattica. A tal fine, i/le candidati/candidate devono utilizzare lo schema di cui all'allegato B) al presente bando. In caso di conferimento dell'incarico, il/la docente deve tempestivamente, e comunque prima dell'inizio delle lezioni, inserire nell'apposita pagina del sito internet di Ateneo la scheda dell'attività didattica (Syllabus) nonché inoltrare la bibliografia via mail all'Ufficio Biblioteca (biblioteca@univda.it);
 - il curriculum vitae con indicazioni precise della propria attività scientifica e didattica. A tal fine, i/le candidati/candidate devono utilizzare lo schema di cui all'allegato C) al presente bando;
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, preferibilmente con firma digitale, in riferimento all'insussistenza di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi. A tal fine, i/le candidati/candidate devono utilizzare il modulo di cui all'allegato D) al presente bando;
 - fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
 - esclusivamente per i/le candidati/candidate in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, nel caso il titolo sia già stato dichiarato equipollente o equivalente, è sufficiente allegare la relativa dichiarazione. In caso contrario, occorre allegare traduzione ufficiale e legalizzata in lingua italiana del titolo di studio conseguito all'estero da parte delle autorità del paese che rilascia il titolo (salvo il caso di esonero in virtù di accordi e convenzioni internazionali) e dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui il titolo è stato ottenuto o documento alternativo (ad esempio, diploma supplement). Nel caso in cui il/la candidato/candidata non sia ancora in possesso della dichiarazione di valore, deve dichiarare di aver presentato la richiesta di rilascio della dichiarazione di valore per poter essere ammesso/a sotto condizione alla selezione. La dichiarazione di valore (o documento alternativo) deve essere prodotta, in ogni caso, dal/dalla candidato/candidata vincitore/vincitrice prima della sottoscrizione del contratto pena l'esclusione dalla presente selezione. La valutazione di equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini del conferimento del presente incarico, è effettuata dall'organo di cui all'articolo 7.
8. Non sono, altresì, prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse da quella prevista dal presente bando.
9. Solo ed esclusivamente in caso di comprovata impossibilità tecnica, dovuta a momentanee sospensioni del servizio per esigenze tecniche, l'Ateneo si riserva di accettare la domanda di ammissione tramite PEC, personalmente intestata al/alla candidato/candidata, inviata

all'indirizzo protocollo@pec.univda.it e, in ogni caso, entro la data di scadenza del bando, contattando preventivamente l'Ufficio Programmazione e gestione didattica.

10. Il codice concorso, indicato nell'applicazione informatica, deve essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
11. Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici il/la candidato/candidata è tenuto/a ad utilizzare il riferimento al supporto tecnico presente nella pagina di compilazione della domanda.
12. L'Ateneo effettua idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.
13. In caso di conferimento dell'incarico, il curriculum e la sopracitata dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse sono pubblicati, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, nel sito internet di Ateneo, nonché comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica tramite la procedura "PerlaPA".

Art. 7 – Valutazione delle candidature e conferimento dell'incarico

1. La valutazione delle candidature è effettuata:
 - dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione riservata ai/docenti di ruolo, o altra commissione di almeno tre membri, composta esclusivamente da docenti di ruolo dell'Ateneo, nominata con decreto del Direttore di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di studio;
 - da una commissione di almeno tre membri, anche esterni all'Ateneo, nominata con decreto del Rettore.
2. L'organo accademico competente in ordine alla valutazione delle candidature di cui al comma 1 valuta l'equivalenza di titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini del conferimento degli incarichi di cui al presente bando.
3. La valutazione delle candidature, espressa in trentesimi, è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - (TITOLI): fino a 10 punti per possesso di laurea specialistica o laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in ambito disciplinare attinente all'incarico, appartenenza ai ruoli universitari e possesso, in ambiti disciplinari attinenti all'incarico, del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione scientifica nazionale ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero;*
 - (CURRICULUM VITAE): fino a 10 punti per possesso di adeguati requisiti scientifico- professionali desumibili dal curriculum vitae in funzione dell'attività didattica in oggetto;*
 - (ESPERIENZA DIDATTICA): fino a 5 punti per attività didattica in ambiti disciplinari attinenti all'incarico;*
 - (PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA): fino a 5 punti per descrizione del programma e delle sue implicazioni didattiche. Il programma deve tenere conto delle indicazioni contenute all'art. 1, comma 1.*

Il/La candidato/a, per essere dichiarato/a idoneo/a, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 16/30.
4. L'esito dell'esame delle candidature, tradotto in apposito verbale, è approvato con decreto adottato dall'organo che ha nominato la commissione di valutazione. La graduatoria dei/delle candidati/candidate idonei/e è, altresì, pubblicata nel sito internet di Ateneo.
5. Gli incarichi di cui al presente bando possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni, nel rispetto delle procedure finalizzate all'accertamento preventivo:
 - delle coperture finanziarie;
 - della permanenza dei requisiti richiesti;
 - della valutazione positiva dell'attività svolta, effettuata anche mediante l'utilizzo degli esiti delle valutazioni delle opinioni degli/delle studenti/studentesse.

6. L'Università si riserva il diritto di non conferire l'incarico in caso di domande ritenute non idonee a soddisfare le esigenze connesse alle attività didattiche.
7. Gli incarichi di cui al presente bando non possono essere conferiti a coloro ai quali l'Università abbia revocato incarichi per attività didattiche a fronte di accertate e reiterate inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali.
8. I contratti stipulati non danno luogo, in alcun modo, a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 8 – Incompatibilità e cumulo degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente bando non possono essere conferiti:
 - a) a coloro che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado compreso con il Presidente del Consiglio dell'Università, il Rettore, il Direttore Generale, gli ulteriori componenti del Consiglio dell'Università e del Senato Accademico, i componenti del Nucleo di Valutazione e del Consiglio della Struttura;
 - b) a coloro che risultino trovarsi nelle situazioni previste all'art. 13, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e s.m. e i.;
 - c) agli/alle studenti/studentesse iscritti/e ai corsi di dottorato, ai corsi di perfezionamento e alle scuole di specializzazione, indipendentemente dalla fruizione di borsa di studio;
 - d) agli/alle studenti/studentesse iscritti/e ai corsi di studio nonché ai singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo;
 - e) ai soggetti, esclusi/e i/le docenti di ruolo di altre università e i/le lavoratori/lavoratrici dipendenti di altri enti o in quiescenza, ai/alle quali sono stati conferiti consecutivamente incarichi per attività didattiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3) del Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste nei cinque anni accademici precedenti;
 - f) ai soggetti titolari, nel medesimo arco temporale, di un incarico conferito dall'Ateneo finanziato con fondi comunitari, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.
2. Ai/Alle titolari di assegni di ricerca presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste possono essere conferiti incarichi per attività didattiche nel limite massimo di 45 ore per ciascun anno accademico e nel rispetto della vigente normativa in materia.
3. Nell'anno accademico di riferimento, allo stesso soggetto non possono essere conferiti incarichi per attività didattiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a.1) e a.2) del Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste), per più di 135 ore annue, ad esclusione delle ore di replica.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rp@univda.it
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai/dalle candidati/candidate saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della selezione dei/delle candidati/candidate nonché, per i/le candidati/candidate vincitori/vincitrici, del conferimento del contratto e della gestione del rapporto contrattuale. I dati personali sono pertanto conferiti dall'interessato/a per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri dell'Ateneo. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi i termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. I dati potranno essere comunicati a enti pubblici e privati o

autorità competenti, al fine di adempiere ad obblighi di legge o regolamenti, nonché di consentire il regolare svolgimento del contratto.

3. L'interessato/interessata gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo/a riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato/interessata ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.

Art. 10 – Ulteriori informazioni

1. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito internet di Ateneo e presso l'Ufficio Programmazione e gestione didattica (mail gestionedidattica@univda.it).
2. Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s. m. e i.: Sig. Matteo Ganis, Ufficio Programmazione e gestione didattica (tel. 0165.1875280 – mail gestionedidattica@univda.it).

Art. 11 - Disposizioni di rinvio

1. L'Università si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per i/le candidati/candidate insorga alcuna pretesa o diritto.
2. Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste pubblicato nel sito internet di Ateneo e alle disposizioni normative vigenti in materia.

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
UMANE E SOCIALI
Maurizio Piseri
sottoscritto digitalmente

Allegati: A – Tabella compensi integrativi
B – Schema programma dell'attività didattica
C – Schema Curriculum vitae
D – Modulo dichiarazione insussistenza conflitto di interesse